

R.G. 6753/2010

**TRIBUNALE DI GENOVA**

II sezione civile

IL GIUDICE

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.1.2011
nel procedimento per sequestro conservativo promosso

Studio Legale

Contro

S.r.l.

E con l'intervento di

S.r.l.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Letti gli atti e visti i documenti prodotti,

Viste le memorie depositate dalle parti,

Visto il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo della resistente

S.n.c. di S.r.l. emesso dal Tribunale della Spezia in data 8.7.2010, prodotto agli atti,

Preso atto degli argomenti svolti dalle parti nella discussione del 26.1.2011,

Rilevato che il ricorrente con il ricorso per sequestro conservativo ha inteso tutelare il proprio credito (peraltro non ancora definitivamente accertato) e che tale istituto, per sua natura, ha effetti anticipatori di un successivo pignoramento nel quale il sequestro conservativo è destinato a convertirsi,

Rilevato che l'attuale art. 168, comma 1, L.F. stabilisce che "dalla data di presentazione del ricorso

e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore”.

Rilevato che la Cassazione ha individuato la ratio di tale divieto nell'interesse che venga evitata la disgregazione del patrimonio del debitore (inevitabile conseguenza di azioni esecutive individuali) e nell'interesse che venga assicurata la parità di condizioni al concorso dei creditori (Cass. 5.2.1989, n.1050) ed ha affermato altresì che, per esempio, “dalla data di presentazione del ricorso per l'amministrazione controllata, a decorrere dalla quale, atteso il richiamo dell'art. 188 all'art. 168, nella sua interezza, della legge fallimentare, si verificano gli stessi effetti della procedura fallimentare, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto di ammissione alla procedura non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore, ivi comprese non solo quelle espropriativa, ma anche quelle cautelari, come il sequestro conservativo, rimanendo, invece, non precluse soltanto le azioni ordinarie di cognizione, di accertamento, di condanna e di risoluzione” (Così, Corte Cass., sez. II, 21.7.1994, n. 6809),

Ritenuto che, nonostante l'avvenuta modifica della legge fallimentare e il mancato richiamo alle azioni cautelari da parte dell'art. 168, nel concetto di “azioni esecutive” di cui la norma in esame vieta l'inizio o la prosecuzione debbano rientrare non solo le azioni proprie del processo di esecuzione (art.474 e ss. c.p.c.), ma anche qualsiasi iniziativa del creditore volta a realizzare il proprio credito al di fuori della procedura concorsuale, ivi compreso il sequestro conservativo che anticipa gli effetti del pignoramento. Non altrettanto potrebbe invece dirsi con riguardo ad altre azioni cautelari quali il sequestro giudiziario (art.670 c.p.c.), il sequestro preventivo penale (art. 321 c.p.p.), le azioni di nuova opera e di danno temuto (art. 688 c.p.c.) ed i provvedimenti di urgenza, istituti giuridici il cui fine non è quello di consentire al creditore la realizzazione unilaterale del proprio credito al di fuori della procedura concorsuale,

Rilevato inoltre che l'intervenuto concordato preventivo renderebbe “inutiliter data” la pronuncia di convalida del sequestro, stante la sua non convertibilità in pignoramento su beni destinati ad essere consegnati al liquidatore liberi da vincoli posteriori a detta istanza, così come evidenziato dalla Suprema Corte nella sua pronuncia n.1050 sopra citata, tuttora condivisibile;

Ritenuto le considerazioni svolte risultino assorbenti rispetto alla valutazione della effettiva sussistenza dei presupposti richiesti per l'accoglimento del ricorso (fumus e periculum), valutata soltanto prima facie in sede di emissione di decreto inaudita altera parte emesso in data 5.6.2010

www.unijuris.it

che pertanto deve essere in questa sede revocato,

Ritenuto infine che, data la natura della decisione e l'astratta controvertibilità della questione affrontata, sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite,

P.Q.M.

Visti gli artt. 671 e 669 sexies, II comma, c.p.c.,


- Dichiaro improcedibile il ricorso per sequestro conservativo proposto dallo Studio Legale [redacted] contro [redacted] S.r.l. nonché l'intervento volontario spiegato da [redacted] S.r.l. e per l'effetto
- Revoca il decreto emesso in data 5.6.2010,
- Compensa integralmente tra le parti le spese di causa.

Si comunichi.

Genova, 9 Febbraio 2011


IL GIUDICE

Dott.ssa Laura Casale



www.unijuris.it

Minuta redatta dal M.O.T. Dott.ssa Alfonsina Manfredini



TRIBUNALE DI GENOVA
 DEPOSITATO IN CANCELLERIA
 Genova, - 9 FEB. 2011



CAUSARIO
 Teresa ORLANDO

9/2/11
Buc.to
